Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 maggio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1948, n. 469.

Gestione straordinaria degli enti già operanti nell'Africa italiana o di interesse politico od economico coloniale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 1 della legge 1° agosto 1941, n. 931, sono applicabili fino alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo.

E' ugualmente applicabile fino alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo e limitatamente agli enti pubblici già operanti nell'Africa italiana o comunque d'interesse politico od economico coloniale, la norma di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, già prorogata con decreti legislativi Presidenziali 9 ottobre 1946, n. 198 e 2 gennaio 1947, n. 5, fino al 31 marzo 1947.

Art. 2.

Le facoltà attribuite al Ministro per l'Africa Italiana dalla legge 1° agosto 1941, n. 931, sono estese agli enti pubblici, già operanti in Africa, per i quali siano applicabili le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Lo stesso Ministro, con proprio provvedimento, da emanarsi di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, potrà, per la maggiore economia delle gestioni dei singoli enti, disporre l'accentramento delle gestioni straordinarie di più enti in un unico ente di maggiore importanza o in un consorzio di enti con le modalità che saranno fissate caso per caso.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 470.

Accordi di carattere economico tra l'Italia e il Portogallo, stipulati in Lisbona il 14 ottobre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi seguenti conclusi a Lisbona, tra l'Italia ed il Portogallo, il 14 ottobre 1947:

a) Accordo commerciale e di pagamento;
b) Scambio di Note.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione degli Accordi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 14 ottobre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — PELLA — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 59. — FRASCA

Accordo commerciale e di pagamento fra l'Italia e il Portogallo

Al fine di assicurare la ripresa e lo sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi, il Governo Italiano ed il Governo Portoghese hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

a) Il Trattato di Commercio e di Navigazione del 4 agosto 1934 ed i suoi allegati restano in vigore nelle parti che non siano in contraddizione col presente Accordo.

b) L'Accordo di Pagamento con i suoi allegati, firmato in Roma in data 21 dicembre 1936, e i successivi accordi firmati il 19 dicembre 1939 s'intendono denunciati con effetto dal 1° gennaio 1948. Le operazioni commerciali fra i due Paesi, aventi inizio dalla data odierna, verranno invece regolate dalle disposizioni del presente Accordo.

Art. 2.

Il Governo Italiano e il Governo Portoghese si impegnano a concedere licenze di esportazione per il periodo di un anno per le merci contemplate nelle liste *A* e *B* allegate al presente Accordo e nei limiti indicati nelle liste stesse.

a) I due Governi potranno altresì autorizzare, nei limiti delle loro possibilità economiche, la esportazione di quantitativi supplementari delle merci indicate nelle suddette liste, così come di merci non comprese nelle liste medesime.

b) Una Commissione Mista sarà nominata dal Governo Italiano e dal Governo Portoghese, per adattare le liste menzionate alle circostanze e possibilità del momento, e per risolvere le questioni che possano presentarsi sulla interpretazione o esecuzione dell'Accordo, quando uno dei due Governi lo richieda.

c) La fornitura delle merci la cui distribuzione è controllata da organismi internazionali, sarà soggetta alle disposizioni dei suddetti organismi.

Art. 3.

Il pagamento delle merci scambiate fra i due Paesi sarà effettuato in dollari U.S.A., liberamente trasferibili, conformemente alle disposizioni legali vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Qualora i due Governi contraenti aderissero ad un accordo monetario internazionale o ad un sistema internazionale per la liquidazione dei saldi della bilancia dei pagamenti i due Governi procederanno alla revisione del presente articolo al fine di apportarvi le modifiche eventualmente necessarie.

Art. 4.

Gli scambi di merci in regime di compensazione privata, così come quelli il cui pagamento è previsto in divisa libera, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo saranno liquidati conformemente alle disposizioni del regime generale in vigore in ciascuno dei due Paesi al momento della loro approvazione da parte delle Autorità competenti rispettive.

Art. 5.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma di esso, e resterà in vigore fino al 13 ottobre 1948.

In fede di che è stato firmato il presente Accordo.

Fatto in Lisbona, in duplice esemplare, in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti egualmente fede, il 14 ottobre 1947.

Per l'Italia — *Per il Portogallo*

TALAMO — JOSÉ CAEIRO DA MATTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LISTA *A*

ESPORTAZIONI DAL PORTOGALLO VERSO L'ITALIA

T. D. It.	MERCI	Contingenti annuali	
		Tonn.	Migliaia Dollari USA
33	Pesce fresco e congelato	—	—
34 *a* 5	Sardelle salate e pressate	750	—
34 *a* 6	Sardelle in salamoia	625	—
ex 34 *b)*	Tonno sott'olio	1.200	—
ex 34 *b)*	Sardine sott'olio	400	—
37 *a*	Caffè in grani	100	—
50 *a*	Cacao in grani .	800	—
ex 74	Fagioli	5.000	—
134 *b)*	Olio di copra	1.000	—
124 *a)*	Olio di pesce e di altri animali marini	—	130
139 *a)*	Cera d'api	20	—
ex 147	Sisal	1.000	—
211 *a)*	Lana greggia	—	—
ex 274 *f)*	Minerali di wolframio	100	—
383	Stagno	300	—
556	Caolino	—	40
624 *a)*	Sughero greggio	—	—
645	Essenza di trementina	1.000	—
654, 655, 656	Gomme, resine, gommoresine e balsami	—	100
655 *b)* 2	Coppale	400	—
655 *a)*	Colofonia	1.000	—
721 *a)*	Glicerina greggia	50	—
805	Pelli greggie ovine	—	—
805	Pelli greggie caprine	—	—

LISTA *B*

ESPORTAZIONI DALL'ITALIA VERSO IL PORTOGALLO

T. D. It.	MERCI	Contingenti annuali	
		Tonn.	Migliaia Dollari USA
160	Tessuti di arredamento	—	—
249, 250,	Filati di seta	—	100
247 *bis*	Fibre artificiali (rayon)	250	—
248 *bis*	Cascami di fibre artificiali	200	—
375	Mercurio	—	20
380	Caratteri da stampa	—	160
403	Macchine utensili	—	600
407	Macchine agricole	—	400
408	Macchine per pastifici ecc.	—	50
412	Macchine per l'industria grafica	—	400
414, 415, 416, 417	Macchine per l'industria tessile	—	400
ex 426	Macchine da cucire per uso industriale	—	100
428	Macchine da scrivere	—	20
429	Registratori di cassa	—	10
431	Pompe	—	100
453	Generatori di elettricità e motori elettrici	—	200
455, 497 *ter*	Accumulatori e condensatori elettrici	—	100
457	Apparecchi n. n. per l'applicazione dell'elettricità e loro parti	—	40
ex 457	Apparecchi radioelettrici	—	100
460	Macchine e apparecchi n. n.	—	600
465 *bis*	Cuscinetti a sfere	—	10

T. D. It.	MERCI	Contingenti annuali	
		Tonn.	Migliaia Dollari USA
476	Ferri, utensili e strumenti per agricoltura arti e mestieri	—	200
477, 479, 480, 481	Strumenti e apparecchi per chirurgia, ortopedia e medicina	—	40
481, 496, 500	Strumenti di precisione e loro parti	—	20
481, 496, 500	Strumenti di misura, di ottica e fotografia	—	20
520	Autoveicoli per passeggeri e autocarri	—	600
523	Parti staccate di autoveicoli	—	120
565	Talco	—	12
565	Terre decoloranti	—	6
583	Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia e radiografia	—	10
609	Doghe per botti	15.000	—
622	Tubetti, spole, fusi e rocchetti di legno per filatura e tessitura	—	100
658	Essenze ed olii essenziali	—	20
663/769	Prodotti chimici, organici e inorganici	—	200
672 c)	Acido borico	—	10
679 f. g.	Ossido di zinco, di ferro	—	140
679 h)	Ossido rosso di piombo (1)		
680 b)	Carbonato di bario	—	6
692 b)	Solfato di bario	200	—
702	Borace	30	—
711 a)	Sali di mercurio (specialmente cloruro di mercurio)	—	10
717 c)	Acido citrico	—	90
784-791	Materie concianti (specialmente estratto di castagno)	—	100
794, 795, 796	Colori metallici, organici, sintetici	—	100
798	Vernici e smalti	—	30
847	Carta da sigarette	—	10
924	Semi da prato e da orto	—	20
947 a) 948 a)	Pellicole sensibilizzate per fotografia e radiografia	—	10
	Merci varie	—	800

(1) Contro fornitura da parte portoghese della materia prima.

Acordo comercial e de pagamentos entre Portugal e a Italia

Afim de assegurar o restabelecimento e o desenvolvimento do intercambio comercial entre os dois Países, o Governo Português e o Governo Italiano concordaram no que segue:

Art. 1.

a) O Tratato de Comércio e de Navegação de 4 de Agosto de 1934 e seus anexos ficam em vigor na parte que não esteja em contradição com o presente Acordo.

b) O Acordo de Pagamentos e seus anexos, assinado em Roma em 21 de Dezembro de 1936 e os sucessivos acordos firmados em 19 de Dezembro de 1939 consideram-se denunciados com efeito a partir de 1 de Janeiro de 1948. As operações, comerciais entre os dois Países, que tiverem início a partir desta data, serão por sua vez reguladas pelas disposições do presente Acordo.

Art. 2.

O Governo Português e o Governo Italiano comprometemse a conceder licenças de exportação pelo período de um ano para as mercadorias constantes das listas *A* e *B* anexas ao presente Acordo e dentro dos limites mencionados nessas mesmas listas.

a) Os dois Governos poderão outrosim autorizar, dentro dos limites das suas possibilidades económicas, a exportação de quantidades suplementares das mercadorias que constam das referidas listas, assim como de mercadorias não compreendidas nessas mesmas listas.

b) Será nomeade uma Comissão Mixta pelo Governo Português e pelo Governo Italiano, para adaptar as listas mencionadas ás circunstâncias e possibilidades de momento, e para resolver questões que possam apresentar-se sôbre a interpretação ou execução do Acordo, quando um dos Governos assim o solicite.

c) O fornecimento de mercadorias cuja distribuição é controlada por organismos internacionais, será sujeito ás indicações dos referidos organismos.

Art. 3.

O pagamento das mercadorias permutadas entre os dois Países será efectuado em Dolares E.U.A., livremente transferíveis, em conformidade comas disposições legais em vigor em cada um dos Países.

No caso de os dois Governos contratantes aderirem a um acordo monetário internacional ou a um sistems internacional de liquidação de saldos de balança de pagamentos, os dois Governos procederão á revisão do presente artigo com o fim de nele fazerem as alterações a que houver lugar.

Art. 4.

As operações de troca de mercadorias am regime de compensação particular, assim como aquelas cujo pagamento é previsto em divisas livres, iniciadas antes da entrada em vigor do presente Acordo, serão liquidadas em conformidade com as disposições do regime geral em vigor em cada um dos dois Países no momento da sua aprovação pelas respectivas Autoridades competentes

Art. 5.

O presente Acordo entrará em vigor no dia em que fôr assinado e ficará em vigor até 13 de Outubro de 1948.

Em testemunho do que foi assinado o presente Acordo.

Feito em Lisboa, em duplo exemplar, nas línguas portuguesa e italiana, fazendo os dois textos igualmente fé, aos 14 de Outubro de 1947.

Per il Portogallo — JOSÉ CAEIRO DE MATTA

Per l'Italia — TALAMO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LISTA *A*

EXPORTACOES DE PORTUGAL PARA A ITALIA

MERCADORIAS	Contingente anual	
	Tons.	Milhares de Dolares EUA
Atum em azeite	1.200	—
Sardinhas em azeite	400	—
Sardinhas salgadas e fumadas	750	—
Sardinhas em salmours	625	—
Peixe fresco e congelado	—	—
Café em grão	100	—
Cacau em grão	800	—
Feijão	5.000	—
Óleo de peixe e de outros animais marinhos	—	130
Óleo de copra	1.000	—
Cera de abelhas	20	—
Glicerina em bruto	50	—
Essência de terebentina	1.000	—
Colophane	1.500	—
Goma copal	400	—
Outras gomas, resinas e balsamos	—	100
Peles de cabrito	—	—
Peles de ovinos « lechazos »	—	—
Cortiça em bruto	—	—
Minério de volframio	100	—
Estanho	300	—
Caolino	—	40
Sisal	1.000	—
Lã churra	—	—

LISTA *B*

EXPORTACOES DA ITALIA PARA PORTUGAL

MERCADORIAS	Contingente anual	
	Tons.	Milhares de Dolares EUA
I MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
a) Máquinas agrícolas	—	400
b) Máquinas para a indústria textil	—	400
Tubos, lançadeiras, fusos e dobadouras de madeira	—	100
c) Máquinas para a indústria de massas alimentares	—	50
d) Máquinas para a indústria gráfica	—	400
Caracteres de imprensa	—	160
e) Máquinas e aparelhos diversos:		
Bombas	—	100
Geradores e motores eléctricos	—	200
Acumuladores e condensadores eléctricos	—	100
Aparelhos eléctricos não especificados e respectivas peças separadas	—	40
Aparelhos e instrumentos de cirurgia, de ortopedia e medicina	—	40
Ferramentas e utensilios para artes, agricultura e oficios	—	200
Aparelhos rádio-eléctricos	—	100
Instrumentos de precisão e suas peças separadas	—	20
Instrumentos de optica, medição e fotografia	—	20
Caixas registadoras	—	10
Rolamentos de esferas	—	10
Máquinas ferramentas	—	600
Máquinas de coser para fins industriais	—	100
Máquinas de escrever	—	20
Máquinas diversas	—	600
f) Veiculos:		
Camions e auto-carros para passageiros	—	600
Peças separadas	—	120
II PRODUTOS TEXTEIS		
Fio de seda natural	—	100
Fibras artificiais:		
a) Rayon	250	—
b) Fioco	200	—
III. PRODUTOS QUIMICOS E MINERAIS		
Sulfato de bario	200	—
Sais de mercurio (especialmente cloreto de mercurio)	—	10
Acido citrico	—	90
Essências e óleos essenciais	—	20
Produtos tanantes (sobretudo extracto de castenheiro)	—	100
Acido bórico	—	10
Oxido de zinco, oxido de ferro	—	140
Oxido vermelho de chumbo (1)		
Carbonato de bario	—	6
Borax	30	—
Talco	—	12
Terras descolorantes	—	6
Cores metálicas orgânicas e sintéticas	—	100
Tintas e esmaltes	—	30
Outros produtos químicos	—	200
Placas de vidro sensibilizado para fotografia e radiografia	—	10
Filmes sensibilizados para fotografia e rádio	—	10
IV DIVERSOS		
Mercurio	—	20
Aduelas	15.000	—
Tecidos decorativos	—	—
Papel para cigarros	—	10
Sementes de produtos horticolas, etc.	—	20
Outros produtos	—	800

(1) Contra fonecimento da matéria prima, por parte de Portugal.

Lisbona, 14 ottobre 1947

Signor Ministro,

Con riferimento all'art. 2 dell'Accordo Commerciale e di Pagamento fra l'Italia e il Portogallo firmato in data odierna, i Governi Italiano e Portoghese, per la sua buona esecuzione, nomineranno una Commissione Mista per adattare le liste *A* e *B* all'andamento delle circostanze ed alle possibilità del commercio fra i due Paesi, per verificare la pratica attuazione del detto Accordo e risolvere le questioni che potessero sorgere sulla sua interpretazione. La Commissione si riunirà ogni sei mesi o quando uno dei due Governi lo richiederà.

Qualora nelle suddette riunioni si constatasse l'esistenza di uno squilibrio superiore al 50 % nel commercio tra i due Paesi, resterà in facoltà della Parte a sfavore della quale lo squilibrio predetto venisse a verificarsi, di adottare le misure stabilite o da stabilire dalla rispettiva legislazione interna allo scopo di correggere lo squilibrio in questione.

Le sarò grato, Signor Ministro, di volermi comunicare in risposta alla presente il Suo accordo su quanto ivi contenuto.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

TALAMO

S. E. dott. José CAEIRO DA MATTA
Ministro degli Affari Esteri LISBONA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Lisboa, 14 de Outubro de 1947

Senhor Presidente,

Tenho a honra de levar ao conhecimento da V Ex.ª que o Governo Português concorda com o teor da nota que nesta data V. Ex.ª se dignou dirigir-me e cuja tradução em português é a seguinte:

Reportando-me ao Art. 2 do Acordo Comercial e de Pagamentos entre a Itália e Portugal assinado nesta data, para a sua boa execução os Governos Italiano e Português nomearão uma Comissão mixta para adaptar as listas *A* e *B* á evolução das circunstâncias e possibilidades do comércio entre os dois Países, verificar a marcha de execução do aludido acordo e resolver as questões que possam levantar-se sôbre a sua interpretação. A Comissão reunir-se-á de seis em seis meses ou quando qualquer dos governos o solicite.

Quando, nas reuniões acima referidas, se verifique a existência de um desnível superior a 50 % no comércio entre os dois Países, ficará ressalvado ao País contra o qual esse desnível se verifique o direito de aplicar as medidas estabelecidas ou a estabelecer pela respectiva legislação interna afim de corrigir o desiquilibrio assinalado.

Ficarei muito grato a V. Ex.ª, Senhor Ministro, se me comunicar em resposta á presente, o seu acordo sôbre o que nela está contido.

Queira aceitar, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta consideração ».

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª, Senhor Presidente, os protestos da minha alta consideração.

JOSÉ CAEIRO DA MATTA

Sua Ex.ª Snr. Marquês Giuseppe TALAMO ATENOLFI
Ministro Plenipotenciário
Presidente de la Delegaçao Económica Italiana em Portugal.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 471.

Variazioni di bilancio in applicazione dei decreti legislativi 5 luglio 1945, n. 429 e 29 ottobre 1947, n. 1354, riguardanti l'impianto dei cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cento milioni per provvedere, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354, all'impianto dei cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire cinquantaseimiliardi di cui all'art. 3 dello schema di decreto legislativo di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 è ridotta di lire cento milioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 472.

Aumento delle dotazioni a favore delle Accademie e degli Istituti culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 i contributi ordinari annui dello Stato a favore dei sottoelencati istituti culturali sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Accademia nazionale dei Lincei	L.	30.000.000
Accademia della crusca in Firenze	»	3.000.000
Accademia delle scienze di Torino	»	3.000.000
Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna	»	2.000.000
Accademia di agricoltura scienze lettere di Verona	»	500.000
Accademia di Santa Cecilia in Roma	»	1.000.000
Accademia di San Luca in Roma	»	1.000.000
Accademia lucchese di scienze lettere e arti in Lucca	»	100.000
Accademia di scienze lettere e arti in Modena	»	500.000
Accademia di scienze morali « La Colombaria » in Firenze	»	100.000
Accademia di scienze lettere e arti di Palermo	»	1.500.000
Accademia di medicina di Torino	»	300.000
Accademia economico agraria dei Georgofili in Firenze	»	200.000
Accademia medica di Roma	»	300.000
Accademia pontaniana di Napoli	»	1.000.000
Accademia pugliese di scienze in Bari	»	200.000
Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati	»	100.000
Centro nazionale di studi manzoniani in Milano	»	100.000
Consiglio nazionale delle accademie in Roma	»	1.000.000
Ente « Casa di Oriani » in Casola Valsenio	»	30.000
Istituto di studi filosofici in Roma	»	1.000.000
Istituto di studi per l'Alto Adige in Roma	»	30.000
Istituto « Domus Galilæana » in Pisa	»	800.000
Istituto romano per la storia della musica in Roma	»	30.000
Istituto lombardo di scienze e lettere in Milano	»	3.000.000
Istituto nazionale di studi sul Rinascimento in Firenze	»	600.000
Istituto di studi romani in Roma	»	3.000.000
Istituto veneto di scienze lettere e arti in Venezia	»	3.000.000
Società astronomica italiana in Milano	L.	300.000
Società geografica italiana in Roma	»	500.000
Società italiana delle scienze detta dei XL in Roma	»	500.000
Società italiana per il progresso delle scienze in Roma	»	500.000
Società reale di Napoli	»	3.000.000
Unione matematica in Bologna	»	100.000
Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari veneziani (Archivio dei Frari) in Venezia	»	200.000
Giunta centrale per gli studi storici in Roma	»	2.500.000
Istituto italiano per la storia antica in Roma	»	600.000
Scuola annessa all'Istituto	»	50.000
Istituto storico italiano per il medio evo in Roma	»	890.000
Scuola annessa all'Istituto	»	60.000
Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea in Roma	»	650.000
Scuola annessa all'Istituto	»	50.000
Istituto per la storia del Risorgimento italiano in Roma	»	1.250.000
Istituto italiano di numismatica in Roma	»	400.000
Deputazione di storia patria per le Marche in Ancona	»	25.000
Deputazione di storia patria per gli Abruzzi in Aquila	»	25.000
Deputazione di storia patria per le Puglie in Bari	»	50.000
Deputazione di storia patria per le provincie della Romagna in Bologna	»	75.000
Deputazione di storia patria per la Sardegna in Cagliari	»	25.000
Società di storia patria per la Sicilia orientale in Catania	»	25.000
Deputazione provinciale di storia patria in Ferrara	»	25.000
Deputazione toscana di storia patria in Firenze	»	75.000
Società ligure di storia patria in Genova	»	75.000
Società storica lombarda in Milano	»	75.000
Deputazione di storia patria per le provincie modenesi in Modena	»	25.000
Società napoletana di storia patria in Napoli	»	75.000
Società siciliana di storia patria in Palermo	»	50.000
Deputazione di storia patria per le antiche provincie parmensi in Parma	»	50.000
Deputazione di storia patria per l'Umbria in Perugia	»	25.000
Deputazione di storia patria per la Calabria e la Lucania in Reggio Calabria	»	25.000
Società romana di storia patria in Roma	»	100.000
Deputazione subalpina di storia patria in Torino	»	75.000
Deputazione di storia patria per il Friuli in Udine	»	25.000
Deputazione di storia patria per le Venezie in Venezia	»	75.000

Art. 2.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1947-48 è concesso per un decennio all'Accademia nazionale dei Lincei uno speciale assegno annuo di L. 300.000 per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane del medio evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 473.

Variazioni ed aggiunte allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sessanta milioni in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali, ivi compresi il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolazioni per la provvista di acqua potabile e per opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonchè la legge 4 aprile 1935, n. 454 ed il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, concernenti sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 474.

Autorizzazione della spesa di lire centocinquanta milioni per la liquidazione della gestione delle opere pubbliche già eseguite in Albania, a norma del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per la liquidazione della gestione delle opere già eseguite in Albania, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 475.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1942, è istituita nelle piante organiche del personale di manovalanza delle nuove costruzioni ferroviarie, risultanti dall'allegato n. 1 al decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 778, la qualifica di capo squadra manovali con n. 5 posti di organico.

Art. 2.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno effetto retroattivo ai soli effetti giuridici, mentre agli effetti economici decorreranno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1948.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti 29 giugno, 12 luglio, 16 settembre, 26 ottobre e 16 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 e 26 luglio, 30 settembre, 15 novembre e 11 dicembre 1940, registri numeri 10, 13, 15 e 16, fogli numeri 4, 159, 249, 414 e 445, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convogli e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio, 19 e 25 luglio, 14 novembre e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio, 12 e 22 agosto, 12 dicembre 1941 e 19 gennaio 1942, registri numeri 2, 10, 11, 16, e 1, fogli numeri 446, 373, 375, 83, 249 e 390, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigente delle Forze armate;

Visti i regi decreti 2 gennaio, 23 aprile, 8 agosto e 26 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 19 gennaio, 26 maggio, 9 settembre e 23 ottobre 1942, registri numeri 1, 7, 11 e 12, fogli numeri 391, 167, 198 e 406, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943, registro n. 2, foglio n. 30, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 1° marzo e 12 ottobre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo e 31 ottobre 1945, registri numeri 2 e 8, fogli numeri 353 e 274, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 22 febbraio e 5 aprile 1946, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 21 marzo e 30 aprile 1946, registri numeri 3 e 5, fogli numeri 251 e 179, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto e 29 novembre 1946, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 agosto 1946 e 9 gennaio 1947, registri numeri 3 e 1, fogli numeri 77 e 127, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile, 6 e 13 maggio, 22 luglio e 10 ottobre 1947 registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 28 maggio, 20 e 30 giugno, 11 agosto e 7 novembre 1947, registri numeri 10, 11, 12, 15 e 20, fogli numeri 39, 356, 54, 163 e 72, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1948, registro n. 5, foglio n. 43, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Delfino », di stazza lorda tonnellate 31, iscritto al Compartimento marittimo di Brin-

disi, della Società armatrice Magno Fedele & C.: dalle ore 24 del 4 gennaio 1947;

Motogoletta « Vassilichi »: dalle ore 24 del 13 ottobre 1947;

Motogoletta « L'Ardito »: dalle ore 24 del 5 ottobre 1943;

Motoveliero « S. Giorgio »: dalle ore 24 del 16 novembre 1943;

Motonave « Vittoria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoscafo « S. W. 13 »: dalle ore 24 del 19 agosto 1943;

Rimorchiatore « Folgore »: dalle ore 24 del 16 dicembre 1946;

Motopeschereccio « S. Francesco »: dalle ore 24 del 17 agosto 1947;

Motocutter « Berenice »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Bragozzo a vela « Cinque Fratelli »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Vaporetto n. 31: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Buon Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « F. Ruggero »: dalle ore 18 dell'8 ottobre 1947;

Pirocisterna « Po »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Franceschina F. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoscafo « Ca' Mocenigo »: dalle ore 9 del 25 novembre 1946;

Motoscafo « Ca' Giustinian »: dalle ore 9 del 25 settembre 1946;

Pirocisterna semovente n. 84: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Fratelli Rivano »: dalle ore 20 del 31 ottobre 1946;

Motopeschereccio « Anna Longo »: dalle ore 24 del 21 aprile 1947;

Motopeschereccio « Stella di Porto Salvo »: dalle ore 24 del 19 aprile 1947;

Motopeschereccio « Roma D. »: dalle ore 24 del 16 ottobre 1947;

Motopeschereccio « S. Rocco »: dalle ore 15,30 del 7 febbraio 1947;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 8 del 30 dicembre 1946;

Motopeschereccio « Domenico Padre »: dalle ore 24 del 23 luglio 1947;

Motopeschereccio « Salvatore Lo Bianco II »: dalle ore 24 del 17 aprile 1947;

Motopeschereccio « Rondinella »: dalle ore 8 del 26 luglio 1947;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola »: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Piropeschereccio « Vigilante »: dalle ore 24 del 27 settembre 1947;

Motopeschereccio « Giuseppe »: dalle ore 12 del 26 aprile 1947;

Motopeschereccio « Santa Maria »: dalle ore 18 del 7 maggio 1947;

Motopeschereccio « Augusto Ida »: dalle ore 8 del 13 giugno 1947;

Motoveliero « Fortuna Madre »: dalle ore 24 del 30 agosto 1947;

Motoveliero « Linù »: dalle ore 24 del 25 ottobre 1947;

Motopeschereccio « Margherita Luisa »: dalle ore 24 del 2 dicembre 1947;

Motopeschereccio « Vivere »: dalle ore 8 del 1° agosto 1947;

Motopeschereccio « Stella Maris »: dalle ore 24 del 25 ottobre 1947;

Motopeschereccio « Adele »: dalle ore 8 del 17 dicembre 1947;

Motopeschereccio « Andrea Doria II »: dalle ore 8 del 24 luglio 1947;

Motopeschereccio « Nicolina »: dalle ore 8 del 27 settembre 1947;

Motopeschereccio « Storione »: dalle ore 8 del 23 ottobre 1947;

Motoveliero « Luigino »: dalle ore 24 del 22 settembre 1947;

Motopeschereccio « I 4 Fratelli »: dalle ore 8 del 27 settembre 1947;

Motopeschereccio « Tillo »: dalle ore 8 del 4 dicembre 1947;

Rimorchiatore « Sede »: dalle ore 24 del 4 novembre 1947;

Motopeschereccio « Aldo I »: dalle ore 8 dell'8 novembre 1947;

Motopeschereccio « S. Maria »: dalle ore 8 del 3 ottobre 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1948
Registro Marina militare n. 9, *foglio n.* 255

(2177)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1948.

Incarico al Ministro per il tesoro di reggere per interim il Ministero del bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Fino a quando non sia stato nominato il Ministro per il bilancio, il Ministro per il tesoro, prof. Gustavo Del Vecchio, è incaricato di reggere per interim il Ministero del bilancio.

Il presente decreto, che ha effetto dal 12 maggio 1948, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1948

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1948
Registro Presidenza n. 16, *foglio n.* 94. — MASSIMO

(2324)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1948.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, riguardante le norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, relativo alle modalità di applicazione del ricordato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946 è sostituito dal seguente:

« L'importazione, da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali, delle merci non elencate nella tabella *A* prevista dal precedente art. 5 è consentita dalle dogane, in deroga ai divieti vigenti, su presentazione da parte dell'importatore di un benestare all'importazione rilasciato dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità del modello annesso al presente decreto.

L'Ufficio italiano dei cambi rilascia il benestare di cui al comma precedente, su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero e su presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate ad operare, per il commercio dei cambi, da agenzia di quest'ultima, attestante che le merci da importare sono state già pagate con utilizzo di uno dei conti istituiti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 139, ovvero che al pagamento delle merci stesse è stato vincolato il necessario importo in valuta in uno dei conti istituiti in base al decreto legislativo stesso.

Il benestare di cui al primo comma del presente articolo è ritirato, all'atto dell'importazione, dalla dogana, che lo munisce del suo visto attestante l'avvenuta introduzione in Italia della merce e la quantità e la qualità della merce stessa.

La dogana provvede successivamente a rimettere il benestare così vistato all'Ufficio italiano dei cambi, per il tramite del Ministero del commercio con l'estero ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

. . .

N. . . . . . . Data . . . .

BENESTARE ALL'IMPORTAZIONE
Merci importate con utilizzo di conti valutari 50 %
e non comprese nella tabella A
(D.L.L. 26-3-1946, n. 139, e D. M. .)

Si dichiara che le merci sottoindicate sono acquistate mediante utilizzo di disponibilità di conto valutario 50 % intestato al nominativo sotto specificato:

Nominativo e residenza o sede dell'importatore
Beneficiario estero . . .
Merce:
Qualità . . . . .
Voce doganale n. .
Quantità
Prezzo unitario . .
Importo della divisa utilizzata o vincolata .
Modalità di pagamento . . .
Paese di origine e provenienza delle merci .

(Firma e timbro)

Il presente benestare è valido fino al .

Attestazione della dogana

Si attesta che la merce seguente è stata introdotta nel territorio della Repubblica:

Qualità	Voce doganale n.	Quantità	Valore	Note

Estremi bolletta importazione n. . . del . .

(Firma e timbro)

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1948.

Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Milano, Napoli e Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione della indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei 35 Comuni delle provincie di Milano, Napoli e Roma nel contesto elencati, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni, collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, formano con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sotto elencati l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946,

n. 488 e successive modificazioni è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Provincia di Milano.

Albiate	120 %
Basiano	120 %
Besate	120 %
Carate Brianza	120 %
Carnate	120 %
Casarile	120 %
Caselle Lurani	120 %
Casorezzo	120 %
Cassinetta di Lugagnano	120 %
Correzzana	120 %
Galgagnano	120 %
Inzago	120 %
Lentate sul Seveso	120 %
Lodi Vecchio	120 %
Masate	120 %
Mesero	120 %
Misinto	120 %
Morimondo	120 %
Motta Visconti	120 %
Ozzero	120 %
Pozzo d'Adda	120 %
Rescaldina	120 %
Salerano sul Lambro	120 %
Settala	120 %
Trezzano Rosa	120 %
Triuggio	120 %
Valera Fratta	120 %

Provincia di Napoli.

Gragnano	120 %
Ischia	120 %
Procida	120 %
Saviano	120 %
S. Gennaro Vesuviano	120 %
S. Vitaliano	120 %

Provincia di Roma.

Frascati	120 %
Guidonia	120 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 109

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1948.
Dimissione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1947, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari nella persona dell'avvocato Antonio Pasolini, in sostituzione del sig. Francesco Gessa;

Visto il provvedimento prefettizio di nomina degli altri componenti la Giunta predetta;

Viste le dimissioni rassegnate dai membri della suddetta Giunta;

Ritenuto che allo stato attuale l'Amministrazione di quella Camera non è in condizione di poter efficacemente funzionare;

Considerata la necessità che, nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi, venga assicurata alla Camera stessa la continuità di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni rassegnate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Cagliari assume le funzioni di commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Camera stessa e per addivenire alla rinnovazione degli organi normali della Camera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1948

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1948.
Nomina di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Gaetano Usuelli fu Gaetano è nominato revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 13 ottobre 1947, riguardante le tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 aprile 1948, n. 94, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) art. 2, nel titolo « degli impianti *a* servizi » sostituire « degli impianti *e* servizi »;

2) art. 4, nel titolo « in ospedale *ed* alla stazione » sostituire « in ospedale *o* alla stazione »;

3) art. 7, 1° comma 2° rigo, sostituire « *cloruro* » con « *cloruro* »;

4) art. 8 lettera *B* n. 1, sostituire « fino a 1000 metri cubi di *gas* trattato » con « fino a 1000 metri cubi di *spazio* trattato »;

5) art. 19 ultimo rigo, sostituire « dall'art. 28, n. 3 » con « dall'art. 28, n. 1 »;

6) art. 20 1° comma, sostituire « il funzionario dell'Ispettorato dell'emigrazione nei casi in cui *non* previsto » con « il funzionario dell'Ispettorato dell'emigrazione nei casi in cui *ne* è previsto »;

7) art. 24 lettera *a*) 3° rigo, sostituire « sia oppure non *eseguita* » con « sia oppure non *seguita* »;

8) art. 25 ultimo rigo, sostituire « *dell'*8 *agosto* » con « *del* 5 *agosto* »;

9) art. 26 ultimo rigo, sostituire « *del* 50 % » con « *del* 100 % »;

10) art. 28 n. 3 ultimo rigo, togliere « *vedi allegato* 1 ».

(2294)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Lorenzo Betrò di Giuseppe di anni 33, nato a Torre del Greco (Napoli), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguito presso l'Università di Genova nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(2097)

L'ing. Alberto Somigli di Roberto, nato a Napoli il 25 gennaio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2098)

Il dott. Luigi Stroppa di Cesare, nato a Bosco Chiesanuova (Verona) il 3 maggio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguito presso la Università di Genova il 21 marzo 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(2281)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 maggio 1948 - N. 88

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,30
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934	75,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % 1936	89,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,45
Id. 5 % convertiti 1951	99,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 12 maggio 1948 - N. 89

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,625
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	75,676
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % 1936	89,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,40
Id. 5 % convertiti 1951	99,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	133828	2.695 —	Fossati *Germana* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Fossati Angelo, tutti sotto la curatela speciale di Ganieri Stefano fu Agostino, dom. a Genova.	Fossati *Maria Germana Alfreda* di Angelo, minore, ecc. come contro.
Id.	103921	14.635 —	*Camera Emanuele* fu Gaetano, dom. a San Francisco di California.	*Camere Gio. Batta Emanuele*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	740443	350 —	Garibaldi *Eugenia* di Emanuele, moglie di *Camera Emanuele* fu Gaetano, dom. in S. Colombano di Cogorno (Genova), vincolato.	Garibaldi *Catterina Eugenia* di Emanuele, moglie di *Camere Gio. Batta Emanuele*, ecc., come contro.
Id.	571546	14 —	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Sacchi Rachele ved. Calzone, dom. in Borgosesia (Novara).	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* e Federico fu Achille, minori, ecc., come contro.
Id.	436369	140 —	Calzone *Francesco* fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra.	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* fu Achille, minore, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	16849	50 —	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori, ecc., come sopra.	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* e Federico, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	163565	157,50	Guarino Bartolomeo, Rodolfo e Alfredo di Elia, minori sotto la patria potestà del padre, e nascituri maschi dal matrimonio di Elia Guarino con Sansone Anna Maria, con diritto di accrescimento fra i titolari, dom. a Pellare di Moio della Civitella (Salerno), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *D'Orsi Carmela* fu Domenico ved. Sansone e Sansone Anna Maria fu Bartolomeo moglie di Guarino Elia.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *D'Urso Carmela Lucia* fu Domenico ved. Sansone e Sansone Anna Maria fu Bartolomeo moglie di Guarino Elia.
Id.	245918	626,50	Guarino Rodolfo, Alfredo e Guido di Elia, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Moio della Civitella (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	246631	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	254859	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	259172	213,50	Servodio *Martina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Capurso Angela ved. di Servodio Francesco, dom. a Trani (Bari).	Servodio *Martira* fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	513424	651 —	Vaccaro Emilio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto a Vaccaro *Egilda* fu Michele, nubile, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova).	Come contro, con usufrutto a Vaccaro *Maria Ester Elisa* fu Michele, ecc. come contro.
Id.	513426	651 —	Vaccaro Aurelio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto come sopra.	Vaccaro Aurelio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto, come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	513597	140 —	Romussi Maria Ernesta di Angelo, moglie di Bassi Ernesto di Giuseppe, dom. in Bassignana (Alessandria), con usufrutto a Massola *Rosa* fu Marco ved. di Goggio Cesare.	Come contro, con usufrutto a Massola *Maria Rosa* fu Marco ved. di Goggio Cesare.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	38403	122,50	Bardi Erminio, *Teresa*, Carlo e Mauro fu Silvio, minori sotto la patria potestà della madre Parolini Linda ved. Bardi, dom. a Pontremoli (Massa), con usufrutto a Parolini Linda di Carlo ved. Bardi.	Bardi Erminio, *Tosca*, Carlo e Mauro fu Silvio, ecc., come contro.
Rend. 5 %	135516	3.710 —	Rodari Beatrice detta Bice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Rodari Beatrice detta Bice fu Ferrante, minore, sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
P. R. 3,50 % (1934)	258144	805 —	Rodari *Bice* fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio vedova Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Rodari *Beatrice* fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	396856	175 —	Rodari Beatrice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano.	Rodari Beatrice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano.
Id.	396430	595 —	Perottino *Vittorio* fu *Battista*, dom. a Bussoleno (Torino).	Perottino *Giovanni Vittorio Cesare* fu *Giovanni Battista*, dom. a Bussoleno (Torino)
Id.	396431	595 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	260734	6.058,50	Brovetto *Pietro* fu Filippo Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero* fu Filippo Enrico, minore, ecc., come contro.
Id.	260735	2.016 —	Brovetto *Pietro*, ecc., come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro vedova Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero*, ecc., come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro vedova Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.
Id.	527348	8.694 —	Brovetto *Pietro* fu Filippo Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero* fu Filippo Enrico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	826999	1.379 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	827000	458,50	Come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	495764	213,50	Marassi Giovanni fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Languasco Caterina fu Francesco vedova Marassi Francesco, dom. a Imperia, con usufrutto a Fossati Margherita fu Bartolomeo nubile, dom. a Imperia.	Marassi Giovanni fu *Gio. Battista Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Languasco Caterina, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	40335	500 —	*Massa Umberto Rolandino* fu Luigi, dom. a New York.	*Massa Rolandino Umberto* fu Luigi, dom. a New York.
Cons. 3,50 % (1906)	741958	1.995 —	Rolla *Erminia* fu Francesco, moglie di Spotorno Carlo fu Giacomo, dom. in Cornigliano Ligure (Genova).	Rolla *Costantina* fu Francesco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	409894	280 —	Fugazza Tersilla fu Camillo, moglie di *Cervi* Domenico, dom. a Milano, vincolata.	Fugazza Tersilla fu Camillo, moglie di *Cerri* Domenico, dom. a Milano, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2123)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 1° giugno 1947, n. 35337, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia, è costituita come appresso:

Presidente

dott. Agostino Giazzi, vice prefetto;

Componenti:

dott. Vittorio Pandolfini, medico provinciale;

prof. dott. Giorgio Dominici, direttore della clinica medica;

prof. dott. Paride Stefanini, direttore della clinica chirurgica;

dott. Enrico Calzoni, medico condotto;

Segretario:

dott. Antonino Salvatore d'Anneo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2025)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pistoia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 30 giugno 1947, n. 9406, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pistoia, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Guido De Francisci, vice prefetto;

Componenti:

prof. dott. Giuseppe Mazzetti, ordinario d'igiene presso l'Università di Firenze;

prof. dott. Antonio Lunadei, ordinario di patologia medica presso l'Università di Firenze;

dott. Costantino Pasero, medico provinciale;

prof. dott. Andrea Corsini, direttore dell'Ufficio di igiene del comune di Firenze;

Segretario:

dott. Vindice Satta.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2026)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa in data 31 luglio 1947, n. 19225, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa, è costituita come appresso:

Presidente

dott. Innocenzo Marchese, vice prefetto;

Componenti:

dott. Giovanni Giustolisi, medico provinciale;

prof. dott. Giorgio Sortino, libero docente in ostetricia;

dott. Giorgio Guerrieri, specializzato in ostetricia;

Grazia Sottesanti, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Edoardo Grasso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2027)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.